

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 02/12/2010 n. 150/2010

d.lgs 163/06 Articoli 241, 244 - Codici 241.1, 244.1

Secondo un principio enunciato dalla giurisprudenza civile (cfr. Cass. N. 2064/1969) l'affetto attributivo di una cognizione ad arbitri che è proprio della clausola compromissoria è in ogni caso paralizzato dal prevalente effetto prodotto dal fallimento dell'evocazione dei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito verso l'impresa sottoposta alla procedura concorsuale, allo speciale procedimento dello stato passivo inderogabilmente demandato all'ufficio fallimentare, di talché la domanda arbitrale deve ritenersi improcedibile.